

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

- 4 LUG. 2003

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

Il giorno **4 LUG. 2003** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	TANNARELLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTACIOVANNI	Bruno	"
AUCELLO	Andrea	Assessore	ROBILLOTTA	Dorato	"
GIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
CARCIANO	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI:

FORMISANO

DELIBERAZIONE N. -612-

Oggetto:

Proposta di legge Regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 recante: Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica". Disposizioni speciali per la locazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico.



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 12, RECANTE DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI E LOCALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA LOCAZIONE E L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO"


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Art. 1

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, è inserita la seguente:

"b bis) gli alloggi oggetto di privatizzazione ai sensi del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ivi compresi quelli di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico;"

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r.12/1999 è abrogata.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 10 bis alla l. 12/1999)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 12/1999 è inserito il seguente:

"Art. 10 bis

(Gestione degli alloggi oggetto di privatizzazione ai sensi del d.l. 351/2001,
convertito con modificazioni dalla l. 410/2001)

1. Gli enti proprietari degli alloggi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b bis), provvedono alla gestione degli stessi avvalendosi degli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alla assistenza abitativa, sulla base di apposite convenzioni da comunicare alla Regione."

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**



Art. 3
(Inserimento dell'articolo 19 bis alla l.r. 12/1999)

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 12/1999 è inserito il seguente:

"Art. 19 bis

(Primo piano di cessione degli alloggi oggetto di privatizzazione ai sensi
del d.l. 351/2001, convertito con modificazioni dalla l. 410/2001)

1. Nelle convenzioni di cui all'articolo 10 bis sono definiti i termini per l'attuazione nonché i contenuti del primo piano di cessione degli alloggi previsti dall'articolo 10, lettera b bis), tenendo conto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), o, in mancanza, di quelli indicati nella legge 24 dicembre 1993, n. 560."


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Art. 4
(Contratti di locazione con le grandi proprietà immobiliari)

1. I contratti di locazione ad uso abitativo sottoscritti, in qualità di locatore, da uno dei soggetti indicati dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 30 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 11 aprile 2003, n.85, supplemento ordinario n. 59, sono stipulati esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Art. 5
(Vendita degli immobili ad uso commerciale di proprietà degli enti previdenziali)

1. I prezzi di vendita degli immobili adibiti ad uso commerciale di proprietà degli enti previdenziali sono definiti in base ai valori di mercato diminuiti del 35 per cento. Il diritto di prelazione è assicurato mediante l'offerta di vendita diretta al conduttore. Nel caso di rifiuto dell'acquisto da parte del conduttore si procede alla vendita mediante asta secondo la normativa vigente.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Art. 6
(Disposizione transitoria)

1. Le procedure di vendita attivate a norma del d.l. 351/2001, convertito con modificazioni dalla l. 410/2001, non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospese.

2. Le procedure di vendita di cui al comma 1 sono riattivate nell'ambito dei piani di cessione previsti dall'articolo 19 bis della l.r. 12/1999, adeguandola ai criteri di vendita indicati nei citati piani.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

RELAZIONE

La presente proposta di legge risponde ad una duplice esigenza avvertita sul piano politico e su quello sociale in ordine alla politica abitativa. Innanzitutto essa viene incontro alla necessità di dare un quadro di maggiore organicità alla politica abitativa della Regione Lazio, così come definito dal Titolo V della Costituzione. Tale condizione è destinata a rendere più incisivo l'intervento pubblico, avendo il comparto patrimoniale degli enti previdenziali e statali un peso rilevante nella politica della casa, soprattutto nella Città di Roma, con le pesanti ricadute in termini sociali, in particolare sui ceti meno abbienti. L'esigenza di inserire tale comparto nell'ambito previsto dalla legge regionale n. 12/1999, comporta la possibilità di un indirizzo omogeneo utile ad una avvertita ottimizzazione della gestione a finalità pubbliche delle proprietà immobiliari degli enti previdenziali. Del resto la recente riforma degli ex II.AA.CC.PP. varata dalla Regione Lazio ha reso tali realtà amministrative idonee ad un compito di programmazione e di gestione ancorati a criteri di efficacia e di più oculata amministrazione.

In quanto al livello più eminentemente sociale si è andato registrando nel Lazio negli ultimi 5 anni con particolare riguardo alla Città di Roma una notevolissima lievitazione del costo degli alloggi che ha reso sempre più difficile per ampie fasce di cittadini l'accesso alla proprietà. Nel contempo la iniziativa di ripresa della vendita degli alloggi degli enti previdenziali è destinata - accanto a notevoli contraddizioni rispetto alle precedenti vendite, in ordine ai costi per l'acquisto da parte degli inquilini ed alle conseguenze per chi non è in grado di riscattare la proprietà - ad aggravare la situazione, fino a far ritenere possibile una nuova situazione di emergenza abitativa per la Città di Roma. Già si evidenziano le iniziative di gruppi di cittadini preoccupati da tali politiche degli enti previdenziali e finalizzate alla salvaguardia del diritto alla casa, diritto che esige una tutela assoluta anche rispetto a comprensibili esigenze di politica finanziaria.

L'art. 1 modifica l'art. 10 della L.R. 10/99 inserendo nell'edilizia residenziale pubblica gli alloggi posti in vendita a norma del D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito con legge 23 novembre 2001 n. 410.

L'art. 2 disciplina la gestione degli alloggi attraverso convenzioni da stipularsi con gli Enti gestori dell'ERP.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

L'art. 3 prevede la redazione di un piano di cessione degli alloggi secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

L'art. 4 disciplina i contratti di locazione ad uso abitativo da stipularsi con le modalità della l. 431/1998.

L'art. 5 disciplina le vendite degli immobili ad uso commerciale garantendo il diritto di prelazione.

L'art. 6 prevede la sospensione delle procedure di vendita avviate e non concluse.



**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**



REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio

Il Direttore

OGGETTO. Parere di fattibilità in ordine alla proposta di Legge: Modifiche alla L.R. 6 agosto 1999 n. 12 recante "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di Edilizia Residenziale Pubblica. Disposizioni speciali per la locazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico".

Ai sensi dell'art. 65, comma 7 del Regolamento regionale n. 1 del 2002 si rilascia il parere di fattibilità in ordine alla deliberazione contenente la proposta di legge avente ad oggetto: Modifiche alla L.R. 6 agosto 1999 n. 12 recante "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di Edilizia Residenziale Pubblica. Disposizioni speciali per la locazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico".

La proposta risponde ad una duplice esigenza avvertita sul piano politico e su quello sociale in ordine alla politica abitativa. Innanzitutto essa viene incontro alla necessità di dare un quadro di maggiore organicità alla politica abitativa della Regione Lazio, così come definito dal Titolo V della Costituzione. Tale condizione è destinata a rendere più incisivo l'intervento pubblico, avendo il comparto patrimoniale degli Enti previdenziali e statali un peso rilevante nella politica della casa, soprattutto nella città di Roma, con le pesanti ricadute in termini sociali, in particolare sui ceti meno abbienti.

Prof. Ing. Patrizio Cuccioletta